

TI_GERICHTE 32.2024.52 vom 24. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2024.52

FR: TI_GERICHTE 32.2024.52 du 24 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 32.2024.52 del 24 maggio 2024

Erwägungen

E. 8

cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131 V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali). Il marginale 1004 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI) prevede che l'AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale. L'assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3). Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V 190, consid. 2.3. Gli accertamenti tecnici necessari per i mezzi ausiliari vanno commissionati a centri d'accertamento (v. sotto, 2 a parte) o a centri specializzati (v. sotto, 3 a parte) autorizzati o designati dall'UFAS (marg. 1011 1 a frase CMAI). 2.4. Per quanto riguarda il caso concreto, va innanzitutto rilevato che alla cifra 9 dell'allegato OMAI sono indicate, quali mezzi ausiliari – i quali, non essendo contrassegnati da un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per svolgere un'attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi svolgono uno scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI) – le “carrozzelle”, il cui rimborso è effettuato secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell'industria della tecnologia medica (FASMED) e l'ASTO. La CMAI prevede poi quanto segue, a proposito delle carrozzelle senza motore: - la fornitura di una carrozzella deve essere motivata sotto il profilo medico (modulo «Prescrizione medica per la consegna di una carrozzella»). Una nuova prescrizione medica non implica necessariamente la consegna di una nuova carrozzella: eventualmente può essere anche adattata quella già consegnata; - la scelta definitiva della categoria di carrozzelle, inclusi gli accessori compresi nel forfait e quelli opzionali necessari per la disabilità, deve essere motivata dal fornitore tramite il «Modulo di richiesta per la consegna di una carrozzella»; - in caso di dubbio va consultata la FSCMA quale servizio specializzato neutrale (marg. 2073 CMAI). Di principio, quindi, l'adeguamento della carrozzella senza motore e degli accessori di cui il ricorrente già dispone può essere preso in considerazione (cfr. art. 2 cpv. 3 OMAI). Va però ancora analizzato se le ulteriori condizioni poste dalla legge sono adempiute. 2.5. Nella domanda del 6 febbraio 2024, il ricorrente ha indicato che “ necessita di modifiche che permettano di chiudere la carrozzina manuale per essere messa agevolmente nelle automobili degli accompagnatori, così da permettergli di poter partecipare alla vita sociale dei coetanei e poter svolgere attività idonee alla sua età ” (cfr. doc. 371 incarto AI, pag. 1). Nel progetto di decisione, prima, e nella decisione contestata, poi, l'Ufficio AI ha negato che le modifiche proposte fossero necessarie, facendo propria la posizione della FSCMA. Quest'ultima aveva rilevato: “ (...) maneggiando il mezzo abbiamo potuto sganciare la seduta, staccando prima le ruote, ma con un po' di accortezza si dovrebbe riuscire anche senza staccare le ruote; è un'operazione che non richiede grossa scaltrezza e costa solo qualche minuto di tempo, basta prenderci la mano, inoltre anche i

braccioli si sfilano facilmente. Solo che per quanto ci è stato riportato, per la famiglia sarebbero troppi passaggi da fare; niente di diverso da quello che centinaia di famiglie con figli disabili fanno quotidianamente per poter caricare i mezzi in macchine con poco spazio a disposizione. (...). Mentre la possibilità di rendere pieghevole la carrozzina manuale è già fattibile per come è ora; probabilmente invertendo il senso delle staffe, mantenendo lo stesso sistema di fissaggio/sgancio, si dovrebbe poter ottenere un'altezza maggiore della seduta. Il preventivo non rispecchia una sistemazione semplice ed economica. Conclusione Non è possibile arrivare al suggerimento per la presa a carico dei costi, poiché lo scopo della richiesta è già assolto con la configurazione attuale della carrozzina ” (cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2 seg.). Nell'impugnativa, il ricorrente adduce che “ (...) in punta di diritto sentiamo questo diniego da parte dell'ufficio AI una non ben chiara comprensione di come la non facilità di chiusura della sedia sia strettamente collimante con la libertà di nostro figlio di uscire quando vuole con chi vuole. Si riteneva che davanti ad una macroscopica difficoltà di chiusura della carrozzina, per chi non fosse un addetto ai lavori, vi fosse la disponibilità da parte dell'Ufficio AI, nella figura del suo perito, di comprendere tale difficoltà. Ciò non è stato fatto. Ossia, senza mancare di rispetto al lavoro di nessuno, si è fatta una mera valutazione della chiusura della carrozzina e non della sua estrema difficoltà rapportata alla libertà di uscita di nostro figlio. (...) si è rinunciato evidentemente dal pesare l'aspetto della libertà e della socialità come ci sarebbe aspettato ” (cfr. doc. I, pag. 1 seg.). L'insorgente allega inoltre un proprio scritto datato 18 aprile 2024, che come visto al consid. 2.1 non era giunto all'Ufficio AI, e il parere di due medici riguardo alla decisione impugnata. Nello scritto datato 18 aprile 2024 il padre del ricorrente afferma sostanzialmente che la carrozzina è macchinosa da smontare e riporre in auto, ciò che lui è in grado di fare ma non sua moglie, sua figlia, i due dipendenti che si occupano del ricorrente o i suoi amici. Il che comporterebbe una spesa di tempo ingente quando il ricorrente accompagna il padre nelle trasferte di lavoro e la presenza di quest'ultimo quando gli amici del ricorrente lo invitano a uscire a mangiare o al cinema (cfr. doc. I A2, pag. 1). Nel primo parere medico, il dr. med. _____ ritiene che lo smontaggio e rimontaggio della ruota della carrozzina non possa essere considerato un gesto effettuabile senza ulteriori difficoltà dall'insieme delle persone che si occupano o entrano in contatto col ricorrente, a più forte ragione se si tiene conto dell'aspetto della sicurezza nel caso di un rimontaggio non corretto (cfr. doc. I A4, pag. 2). Nel secondo parere medico, il dr. med. _____ indica che lo smontaggio delle ruote, necessario per piegare la sedia a rotelle ma che il ricorrente e le altre persone non sono in grado di fare, richiede spazio e tempo sufficiente (cfr. doc. I A5, pag. 2). Nella risposta di causa, l'Ufficio AI evidenzia che quanto addotto dal ricorrente era già stato preso in considerazione nel rapporto della FSCMA (cfr. doc. IV, pag. 3). Esaminati gli atti, questo Tribunale non può che confermare la conclusione dell'Ufficio AI, ossia che l'azione di piegare la carrozzella manuale e introdurla nel veicolo possa essere effettuata senza ulteriori difficoltà e che le modifiche desiderate non siano quindi necessarie. Certo, si riconosce che la modifica della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica renderebbe ancora più facile il piegare la carrozzella; tuttavia, decisivo risulta che questa operazione è già ora possibile. Questa è la conclusione a cui è giunto il tecnico ortopedico della FSCMA, servizio specializzato e neutrale. Egli ha infatti piegato personalmente la carrozzella e constatato che non è necessaria una particolare scaltrezza ma solo qualche minuto, “ basta prenderci la mano ”; ha inoltre sì staccato le ruote, ma riconosciuto che con un po' di accortezza si potrebbe piegare la carrozzella senza staccarle (cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2). L'esempio del padre del ricorrente, che non ha affermato

di avere specifiche conoscenze in materia e che da più di tre anni – ogniqualvolta necessario – piega la carrozzella del figlio senza che ciò ponga particolari problemi a sé o a lui, dimostra d'altronde che è possibile impraticarsi in quest'operazione. Possibile quindi anche per altre persone che hanno regolari contatti col ricorrente, sia che si tratti di famigliari o curanti sia che provengano dalla cerchia di amici. A questo riguardo nulla mutano i due pareri medici allegati al ricorso che, redatti da due medici specializzati in ortopedia, non si limitano a esprimersi su aspetti medici ma si pronunciano su una questione squisitamente meccanica. Anche per quanto riguarda i timori relativi alla sicurezza evocati nello scritto del dr. med. _____, secondo questo Tribunale essi non sono fondati. Innanzitutto, a valere quale prova indiretta che lo smontaggio e rimontaggio della ruota – sempre che necessario – non deve essere svolto da un esperto perché non ponga problemi di sicurezza, vi sono i più di tre anni senza inconvenienti in cui è il padre del ricorrente ad aver piegato la carrozzella del figlio. In secondo luogo, basterebbe a posteriori verificare visivamente che la situazione della carrozzella sia identica a quella antecedente al montaggio e rimontaggio della ruota ed effettuare una breve prova di conduzione per scoprire eventuali malfunzionamenti. Per il resto, l'insorgente non ha prodotto documentazione atta a sovvertire le conclusioni della perizia della FSCMA. Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). È infine utile ricordare che, conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421), di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V 115 consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc e 205-206 consid. 4.e)cc. Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190 consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b). Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 599 e segg. (599-607). Visto quanto sopra, tenuto conto della perizia tecnica della FSCMA, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) è da ritenere dimostrato che l'adeguamento della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica richiesto dal ricorrente non è necessario. Ciò, sebbene la carrozzella attuale non sia il miglior mezzo ausiliario possibile nel caso di specie. L'Ufficio AI non ha quindi rinunciato a considerare l'aspetto della libertà e della socialità, come invece ha sostenuto il ricorrente nella sua impugnativa; piuttosto lo ha soppesato, all'interno però di un quadro legale di riferimento a cui deve attenersi. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù

della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con l'art. 61 lett. a e f bis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.